

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 433)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1984

Disposizioni per il personale del Ministero delle finanze  
e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente la riforma del sistema tributario imponeva altresì la riforma dell'Amministrazione finanziaria rendendo la struttura degli uffici ed il loro operare adeguati alle nuove esigenze. In difetto, non solo si sono acuite le insufficienze, ma sono state deluse speranze ed attese.

La situazione in cui si è ora venuta a trovare l'Amministrazione finanziaria, pur nella complessità dei compiti a lei affidati,

è ormai da considerare drammatica. Tale situazione è resa ancor più palese dalle ricorrenti e numerose istanze di dimissioni avanzate dal personale. Tali istanze infatti attestano lo stato di disagio e di demotivazione in cui opera il personale stesso.

È evidente che la soluzione ottimale — anche e soprattutto rispetto alle pubbliche esigenze — non può non venire che da una revisione organica e razionale dell'insieme delle strutture personali e strumentali che, esaltando la specifica professionalità ed uti-

lizzando procedimenti agili e supporti tecnici adeguati, diano finalmente un volto nuovo all'Amministrazione finanziaria. È però ora assolutamente indispensabile e non più procrastinabile adottare provvedimenti che, seppure limitati, anticipino le linee della riforma ed elidano quello stato di disagio cui più sopra si è fatto menzione e che ha effetti paralizzanti rispetto allo svolgimento della particolarissima funzione propria dell'Amministrazione finanziaria.

Tali esigenze sono state peraltro già avvertite per altri settori della pubblica amministrazione, in ordine ai quali è stato ritenuto di adottare soluzioni anticipatorie di più generali riforme. Va infatti ricordato che recentemente è stato riproposto all'esame del Parlamento un disegno di legge (atto Senato n. 310) ad iniziativa del Governo il quale — tra le altre disposizioni — ne contiene alcune di tenore analogo a quello del provvedimento in rassegna.

Con le disposizioni recate dal primo comma dell'articolo 1 si stabilisce che i posti disponibili alla data di entrata in vigore della legge nella qualifica di primo dirigente nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vengono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi a partecipare i funzionari della carriera direttiva — appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale e periferica delle finanze e dei monopoli di Stato — i quali, in base all'ordinamento precedente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestivano una qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e che siano in possesso, alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, di una anzianità di almeno cinque anni nella qualifica superiore a quella di consigliere o equiparata.

Saranno quindi ammessi allo scrutinio per il conferimento della qualifica di primo dirigente:

a) gli ispettori generali e i direttori di divisione ad esaurimento, e qualifiche equiparate, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale, delle intendenze di fi-

nanza, delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze nonché ai ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) i direttori di divisione aggiunti o che rivestono qualifiche equiparate (ai quali in base alla legge n. 312 del 1980 è conferita l'ottava qualifica funzionale) appartenenti ai vari ruoli di cui al punto a);

c) i direttori di sezione, o qualifiche equiparate, (ai quali in virtù della citata legge n. 312 del 1980 sono conferite, in relazione all'anzianità posseduta, la settima o l'ottava qualifica funzionale) appartenenti ai diversi ruoli di cui al punto a), a condizione che alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge abbiano maturato una anzianità di cinque anni di complessivo effettivo servizio nella qualifica superiore a quella di consigliere o equiparata.

Al fine di dare sollecita attuazione alla disposizione sopra illustrata, con il secondo comma dello stesso articolo 1 si stabilisce che gli scrutini per il conferimento della qualifica di primo dirigente devono essere effettuati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge e che le relative promozioni avranno decorrenza dalla stessa data in cui il consiglio di amministrazione adotta la deliberazione per l'attribuzione dei posti disponibili.

Come è noto, il problema dell'accesso alla dirigenza riveste per l'Amministrazione finanziaria e per quella dei monopoli di Stato una notevole importanza in quanto la funzionalità degli uffici dipende essenzialmente dalla possibilità delle Amministrazioni stesse di poter disporre di un adeguato numero di dirigenti, da prescegliere, mediante una rigorosa selezione, tra i funzionari della carriera direttiva, dotati di capacità e di esperienza, doti queste che sono insostituibili per il buon funzionamento dell'apparato amministrativo.

L'attuale impossibilità di accedere alla dirigenza ha infatti già seriamente compromesso il funzionamento degli uffici centrali

e periferici delle predette Amministrazioni, che rischiano di vedere paralizzata la propria attività ove non si intervenga subito per consentire l'utilizzo di oltre 300 posti complessivamente disponibili per il conferimento della qualifica di primo dirigente: tali posti sono tuttora inutilizzati perchè la legge non consente di poterne disporre.

Nello stesso senso in cui si provvede, tra l'altro, con il disegno di legge in rassegna — prevedendo cioè la possibilità di conseguire la qualifica di primo dirigente mediante scrutinio per merito comparativo — sono stati peraltro adottati analoghi provvedimenti per altre amministrazioni (vedasi, ad esempio: l'articolo 24-bis del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il Ministero della sanità; l'articolo 37 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; l'articolo 19 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; l'articolo 36, numero 23, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per la Corte dei conti; l'articolo 15 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; l'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, per il Ministero dell'interno; l'articolo 44, ultimo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali; l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

Con i successivi commi dello stesso articolo 1 si provvede inoltre:

— a promuovere alla qualifica di ispettore generale o equiparata dei ruoli ad esaurimento i funzionari con qualifica di direttore di divisione i quali, nonostante l'elevata anzianità, non avrebbero, per carenza dei posti in organico, la possibilità di conseguire la promozione ad ispettore generale;

— a promuovere a direttore di divisione ad esaurimento i direttori aggiunti di divisione ed i direttori di sezione con cinque anni di anzianità nella qualifica, superando in tal modo quei frazionamenti, che si sono determinati nei confronti di parte degli appartenenti alla carriera direttiva, che non trovano giustificazione non sussistendo diversità di funzioni tra funzionari del ruolo ad esaurimento e l'ottavo livello funzionale;

— a consentire una limitata ricostruzione di carriera a favore di taluni impiegati appartenenti alle carriere ordinarie di concetto a condizione che abbiano sostenuto concorsi e svolto mansioni uguali a quelle degli impiegati delle soppresse carriere speciali e cioè di natura direttiva.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria dell'onere del disegno di legge previsto in lire 4.500 milioni su base annua. A tale onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando la voce « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

L'articolo 3 dispone che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i posti comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica di primo dirigente sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati delle corrispondenti carriere direttive dei vari ruoli, che rivestivano, nell'ordinamento precedente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, una qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata e che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'anzianità di cinque anni di complessivo effettivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparata.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, gli scrutini si effettuano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative promozioni hanno decorrenza dalla data in cui il consiglio di amministrazione delibera il conferimento dei posti disponibili.

La promozione alla qualifica di ispettore generale o equiparata dei ruoli ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conferita, anche in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati in servizio presso le Amministrazioni di cui al primo comma con qualifica di direttore di divisione ad esaurimento o equiparata che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la predetta qualifica da almeno tre anni. Si applicano le disposizioni del secondo comma.

La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, di cui al citato decreto n. 748, è conferita, anche in soprannumero, agli impiegati delle carriere direttive in servizio presso le Amministrazioni di cui al primo comma che abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, con le modalità di cui ai successivi commi.

Nei confronti del personale di cui al comma precedente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivesta la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata, o che abbia maturato l'anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione o equiparata, la promozione decorrerà dalla stessa data.

Nei confronti del restante personale è richiesta, ai fini dell'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di cui al quarto comma del presente articolo, l'anzianità di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione o equiparata. Per quanto attiene alle altre modalità di conferimento delle promozioni previste dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, commi primo, secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale di concetto delle sopresse carriere ordinarie che abbia sostenuto concorsi e svolto mansioni eguali a quelli degli impiegati delle carriere speciali.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 4.500 milioni per l'anno 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo par-

zionalmente utilizzando la voce « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.